

34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i miscugli o preparazioni alimentari di grassi o di oli di origine animale, vegetale o microbica, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sfornatura (voce 1517);
 - b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
 - c) gli sciampo, i dentifrici, le creme e schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o altri agenti organici di superficie (voci 3305, 3306 o 3307).
2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica soltanto ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o no di altre sostanze (per esempio, disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi rientrano in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme essi sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua in una concentrazione di 0,5 % a 20 °C e lasciati a riposo per un'ora alla stessa temperatura:
 - a) danno un liquido trasparente o traslucido o una emulsione stabile senza separazione della materia insolubile; e
 - b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sotto indicate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:
 - a) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
 - b) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro diverse cere;
 - c) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia, la voce 3403 non comprende:

 - a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
 - b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
 - c) le cere minerali e i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
 - d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un veicolo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).